

Concetto settoriale per l'applicazione della Direttiva MSSL Nr. 6508 della CFSL
concernente l'appello ai medici del lavoro
e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

Concetto settoriale
Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
per il settore principale della costruzione
(Documento base)

Classe 41 A

Indirizzo di contatto:

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro
della Società svizzera impresari costruttori
Viale Portone 4
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 54 23

Fax 091 825 75 38

Stipulanti

- SSIC Società Svizzera Impresari Costruttori
- SEI Sindacato Edilizia e Industria
- OCST / Syna Sindacato OCST / Syna
- FSQE Federazione Svizzera dei Quadri dell'Edilizia
- ASQ Associazione Svizzera dei Quadri

Indice

1. Introduzione	2
2. Campo d'applicazione	2
2.1 Generalità	2
2.2 Struttura e organizzazione del Concetto settoriale	3
3. Linea direttrice e obiettivi	4
3.1 Principi e idee direttrici	4
3.2 Obiettivi	4
3.2.1 In generale	4
3.2.2 Obiettivi del settore (fino al 2005)	4
4. Progetto / Concetto settoriale	5
4.1 Determinazione dei pericoli collettivi e valutazione dei rischi	5
4.2 Organizzazione del Concetto settoriale	5
4.2.1 Delegazione del Concetto settoriale SPC	5
4.2.2 Sezioni, gruppi professionali e associazioni aderenti al Concetto settoriale	6
4.2.3 Commissioni Paritetiche Cantionali	6
4.2.4 Imprese (o cantieri per i consorzi)	7
4.2.5 Consorzi / contatti	7
4.2.6 MSSL - Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti	7
4.3 Applicazione del Concetto settoriale	7
4.3.1 Finanziamento	7
4.3.2 Formazione	8
4.3.3 Manuale per l'Organizzazione della sicurezza	9
5. Esecuzione	10
5.1 Controllo	10
5.2 Istanze di mediazione	10
5.3 Entrata in vigore	10

Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute Settore principale della costruzione (SPC)

1. Introduzione

La "Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni" (LAINF), la "Legge sul lavoro" (LL) e l'"Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali" (OPI) stabiliscono che il datore di lavoro è responsabile per quanto riguarda la sicurezza nella propria impresa. Il legislatore sancisce al riguardo che il datore di lavoro deve appellarsi a specialisti per la sicurezza sul lavoro qualora sia necessario per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei propri collaboratori. Il modo in cui ricorrere a questi specialisti è disciplinato nella "Direttiva Nr. 6508 - Concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro" (Direttiva MSSL) della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). La formazione di questi specialisti viene invece trattata nell'"Ordinanza sulla formazione supplementare e sul perfezionamento professionale dei medici del lavoro e degli altri specialisti della sicurezza sul lavoro". La Direttiva MSSL consente di definire dei "Concetti settoriali" attraverso i quali vengano garantite le misure preventive regolando per un intero ramo professionale. Il Settore principale della costruzione ha fatto uso di questa possibilità.

Il Concetto settoriale SPC è in vigore dal 15 luglio 1997. Da allora questo concetto è stato fatto conoscere a tutti gli interessati a livello nazionale tramite diverse pubblicazioni e attraverso manifestazioni organizzate dall'associazione. In base al numero dei Preposti alla sicurezza sul lavoro formati si può dedurre che la maggior parte delle imprese associate alla SSIC aderiscono al Concetto settoriale SPC.

2. Campo d'applicazione

2.1 Generalità

Il Concetto settoriale per il Settore principale della costruzione (in seguito abbreviato con Concetto settoriale) è valido per il settore principale della costruzione ai sensi della definizione della classe di premio 41A dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali (AIP). Questa classe raggruppa le imprese che operano nel settore principale della costruzione: edilizia e genio civile (sterro, muratura, betonaggio, rivestimento, taglio della pietra e carpenteria), lavori di estrazione di materiale roccioso o fabbricazione di elementi di costruzione in calcestruzzo.


Il Concetto settoriale è vincolante per le seguenti imprese:

- associate alla Società svizzera impresari costruttori (SSIC/SBV/SSE)
- firmatari del Contratto collettivo di lavoro (CCL) svizzero per l'edilizia principale (il Contratto nazionale mantello, CNM)

Le altre imprese del settore principale della costruzione che non ricadono nel campo d'applicazione appena descritto (imprese non firmatarie del CNM/CCL), possono aderire al Concetto settoriale. La Delegazione per il Concetto settoriale può, in casi particolari e fondati, rifiutare l'adesione. Altre associazioni che rappresentano imprese attive in rami vicini al settore principale della costruzione possono concordare per iscritto l'entrata nel presente Concetto settoriale.

2.2 Struttura e organizzazione del Concetto settoriale

Il settore si compone principalmente dalla SSIC e dalle rispettive associazioni professionali, come pure da altre associazioni delle quali la maggior parte degli associati appartengano alla Classe di rischio 41A nonché dai non associati alle stesse. Le indicazioni dettagliate sui settori rispettivamente sui gruppi professionali e associazioni che hanno aderito sono riportate nei Moduli allegati.



M1 ÷ Mn = Moduli appartenenti al Concetto settoriale

Legenda:	SSIC Società svizzera impresari costruttori	USIC Unione svizzera degli ingegneri consulenti
	Vestra Ass. Svizzera degli impresari delle costruzioni stradali	NVS Ass. Svizzera della pietra naturale
	ARMP Association romande des métiers de la pierre	AIGT Associazione industrie dei graniti marmi e pietre naturali del Ticino
	VST Vereinigung Schweiz. Tiefbauunternehmer	ISP Interessengemeinschaft der Schweiz. Parkettindustrie
	SNP Schweizer Naturstein Produzenten	VGB Vereinigung Ganzheitliches Bauen
	VSH Verband Schweizerischer Hartsteinbrüche	VSGS Verband Schweiz. Grund- und Spezialtiefbauer
	VS Pfl. Verband Schweizerischer Pflasterermeister	VSBS Verband Schweizer Bildhauer- und Steinmetzmeister
	VSU Vereinigung Schweiz. Untertagbau-Unternehmer	VSIU Verband Schweizer Ind.- u. Unterlagsbodenuntern.
	VSP Vereinigung Schweiz. Pressvortriebsfirmen	VBK Schweiz. Verband Bautenschutz-Kunststoffe im Bau
	VSG Vereinigung Schweiz. Geleisebauunternehmer	VSGU Verband Schweizerischer Generalunternehmer

La convenzione addizionale "Partecipazione nell'edilizia principale", che è parte integrante del CNM in vigore, ha tra i suoi scopi l'introduzione graduale della Legge sulla partecipazione nel settore principale della costruzione nonché di trovare soluzioni che soddisfino le parti contraenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. Questa convenzione è stata stipulata tra: la SSIC, il SEI, l'OCST/Syna e la FSQE. All'interno dei singoli Moduli sono riportate le informazioni specifiche di eventuali convenzioni analoghe concordate da altre associazioni prima di aderire al presente Concetto settoriale.

3. Linea direttrice e obiettivi

3.1 Principi e idee direttrici

I principi che costituiscono le basi sulle quali il settore principale della costruzione – in qualità di settore cosciente delle proprie responsabilità – di fornire delle prestazioni di alto livello e conformi alle normative di sicurezza sono riassunti nelle seguenti idee direttrici:

- è compito della dirigenza garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute a tutti i livelli
- per il tramite di una effettiva collaborazione, come sancito nella "Legge sulla partecipazione", si vuole ridurre il numero degli infortuni e delle malattie professionali e quindi, di conseguenza, anche i costi derivanti dai premi dell'assicurazione per gli infortuni professionali e tutti gli altri costi interni. Bisogna considerare alla stessa stregua qualsiasi pericolo per la salute derivante dall'attività lavorativa
- le basi per un lavoro conforme alle normative di sicurezza sono da determinare già in fase di pianificazione
- per il tramite di un'organizzazione del lavoro adeguata e utilizzando esclusivamente attrezzi di lavoro conformi alle normative di sicurezza si vuole contribuire al rafforzamento della sicurezza sui cantieri
- tramite una formazione mirata e un'istruzione regolare sul posto di lavoro bisogna trasmettere le conoscenze e i comportamenti da adottare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro
- l'organizzazione per la sicurezza sul lavoro deve essere commisurata alla dimensione dell'impresa

3.2 Obiettivi

3.2.1 In generale

L'obiettivo principale è quello di ridurre il numero degli infortuni professionali come pure delle malattie professionali e, di conseguenza, i costi che ne derivano. Si intende raggiungere questo obiettivo principalmente tramite l'applicazione del Concetto settoriale e tramite la politica in materia di premi. Bisogna definire degli obiettivi della medesima importanza per il settore, le sezioni (Cantoni) e per le imprese.

3.2.2 Obiettivi del settore (fino al 2005)

Obiettivi quantitativi

- Riduzione dei casi registrati al di sotto dei 220 ogni 1000 lavoratori a tempo pieno (situazione nel 2000: 240)
- Riduzione del numero dei giorni indennizzati ogni 1000 lavoratori a tempo pieno al di sotto di 2.3 (situazione nel 2000: 2.77)

Condizione complementare: le diminuzioni registrate nel nostro settore – casi ogni 1000 lavoratori a tempo pieno rispettivamente giorni indennizzati ogni 1000 lavoratori a tempo pieno – devono corrispondere per lo meno alle riduzioni medie fatte registrare da tutti gli altri settori assicurati presso la Suva (senza SPC).

Obiettivi qualitativi

- considerare la tutela della salute nelle liste dei pericoli e delle misure dei settori corrispondenti.

- raggiungere un grado di applicazione di almeno 32 punti nelle esigenze poste nel Concetto settoriale, secondo l'“Autovalutazione del concetto di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro” presente nel Manuale per l'organizzazione della sicurezza.

4. Progetto / Concetto settoriale

Il principio sul quale si basa il Concetto settoriale è basato sul fatto che la gestione dei rischi abituali, specifici dell'attività svolta, venga svolta dall'impresa stessa. L'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, conformemente all'omonima direttiva, si rende necessario esclusivamente se le conoscenze interne all'impresa si rivelano insufficienti per la valutazione e la gestione di rischi particolari.

La struttura del Concetto settoriale è stata sviluppata in funzione dell'applicazione della Direttiva MSSL: catalogare i rischi (valutazione), concetto di sicurezza (Concetto settoriale) e misure da applicare.

Il Concetto settoriale è documentato sia nel presente documento di base, che funge da regolamento nel quale gli aspetti sono riportati in forma condensata, sia nel Manuale per l'organizzazione della sicurezza dove le tematiche sono esaminate nel dettaglio. Quest'ultimo documento serve sia da documentazione per i corsi sia da manuale per l'applicazione della sicurezza nell'impresa.

4.1 Determinazione dei pericoli collettivi e valutazione dei rischi

In base all'inventario dei pericoli (“Elenco dei pericoli particolari (Commenti alla direttiva CFSL n. 6508)” - CFSL 6508/3 rispettivamente all'“Autovalutazione. Sicurezza e tutela della salute degli ambienti lavorativi (CFSL)” - CFSL 6508/4) le imprese del settore principale della costruzione sono confrontate con dei pericoli particolari. Di conseguenza è richiesto, in base alla direttiva MSSL (capitolo 2.3), di eseguire un'analisi dei rischi in collaborazione con degli specialisti della sicurezza sul lavoro e di elaborare un concetto della sicurezza. I risultati dell'analisi effettuata devono venir applicati nel presente concetto. Nell'ambito del presente Concetto settoriale, vengono elaborate delle liste sia per l'analisi del rischio sia per la riduzione del rischio per i processi principali di tutte le attività svolte dalle imprese che vi aderiscono. Questa valutazione viene svolta seguendo il metodo riportato nella pubblicazione della Suva 66099 (disponibile attualmente solo in francese e tedesco) “Metodo Suva di valutazione dei rischi sui posti di lavoro e durante i processi di lavoro”. Ulteriori indicazioni sono riportate negli Allegati e nel Manuale per l'organizzazione.

4.2 Organizzazione del Concetto settoriale

L'organizzazione del presente Concetto settoriale è illustrata nell'Organigramma del Concetto settoriale per il settore principale della costruzione riportato negli Allegati.

4.2.1 Delegazione del Concetto settoriale SPC

La Delegazione del Concetto settoriale per il settore principale della costruzione (di seguito chiamata Delegazione) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile. Questa associazione ha come scopo assumersi i compiti e le competenze incombenti su tutte le associazioni aderenti secondo le direttive della Commissione Federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). I membri di questa Delegazione sono: SSIC, SEI, Syna/OCST, FSQE e ASQ. I rappresentanti del padronato e dei lavoratori hanno un numero uguale di voti. L'UCSL svolge il ruolo di segretariato della Delegazione. La direzione può decidere la nomina o la revoca di terzi con voto consultivo.

Compiti della Delegazione

- determinare obiettivi settoriali in merito alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute

-
- predisporre l'applicazione del Concetto settoriale, determinare il livello di applicazione dello stesso e mettere in atto eventuali correttivi
 - organizzare i programmi di formazione e offrirli in collaborazione con i centri di formazione della SSIC come pure in collaborazione con altre istituzioni
 - garantire il finanziamento delle azioni e dei programmi di formazione
 - fungere da istanza di mediazione per lamentele nel caso di insuccesso delle Commissioni Paritetiche Cantionali

Compiti dell'UCSL (nell'ambito del Concetto settoriale)

- fungere da segretariato della Delegazione
- consulenza alle imprese, sezioni, gruppi professionali e alle associazioni che aderiscono al Concetto settoriale
- elaborazione delle documentazioni e dei programmi di formazione
- valutazione e formazione dei relatori
- eseguire l'istruzione e la formazione continua in collaborazione con i Centri di formazione professionali della SSIC come pure in collaborazione con altre istituzioni
- Formare il Pool-MSSL e mettere a disposizione dei MSSL alle imprese
- elaborare le liste di valutazione e riduzione dei rischi
- controllare lo stato di applicazione del Concetto settoriale

4.2.2 Sezioni, gruppi professionali e associazioni aderenti al Concetto settoriale

Le sezioni e i gruppi professionali della SSIC, le sezioni e le organizzazioni sindacali come pure le associazioni che hanno aderito al Concetto settoriale e, in particolare, i loro Responsabili per la sicurezza sul lavoro (RSSL) assicurano il collegamento tra la Delegazione del Concetto settoriale e le singole imprese.

Compiti delle sezioni, dei gruppi professionali e delle associazioni aderenti al Concetto settoriale

- fissare gli obiettivi in merito alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute nel loro ambito di competenze
- definire i responsabili per la sicurezza sul lavoro (RSSL)
- motivare le imprese in merito all'applicazione del Concetto settoriale
- assicurare il collegamento con la Delegazione, promuovere le offerte dell'UCSL
- Promuovere lo scambio di esperienze tra i Preposti rispettivamente tra i membri

4.2.3 Commissioni Paritetiche Cantionali

Le questioni inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute tra i partner sociali sono regolate al capitolo 3 della Convenzione addizionale "Partecipazione nell'edilizia principale" presente all'Allegato 5 del CNM. L'appello alla CPC nell'ambito del Concetto settoriale è trattato all'art. 10.4 della suddetta Convenzione addizionale del CNM.

Compiti delle Commissioni Paritetiche Cantionali

- partecipare alla determinazione degli obiettivi riguardanti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute delle sezioni, gruppi professionali e associazioni aderenti al Concetto settoriale (denominate di seguito sezioni)
- prendere atto dello stato d'applicazione del Concetto settoriale
- decidere quali misure sono da attuare qualora non vengano raggiunti gli obiettivi fissati per il settore
- garantire il finanziamento di azioni promosse dalle sezioni (Parifonds)
- incoraggiare lo scambio di esperienze tra le sezioni

- svolgere il ruolo di arbitro in caso di divergenze di opinioni

4.2.4 Imprese (o cantieri per i consorzi)

I compiti delle imprese rispettivamente dei cantieri sono descritti nel Manuale per l'Organizzazione della sicurezza. Parallelamente alle disposizioni da adottare, i compiti principali delle singole parti dell'impresa sono i seguenti:

- Direzione:
- creare le condizioni richieste
 - porre gli obiettivi
 - eseguire dei controlli del raggiungimento dei risultati
- Preposto:
- stabilire un concetto di applicazione
 - fornire gli strumenti necessari
 - consigliare la direzione e i superiori di qualsiasi grado gerarchico
- Superiori gerarchici :
- procedere all'applicazione
 - sorvegliare sull'applicazione delle direttive
 - assumersi le responsabilità di conduzione
- Collaboratori:
- prendere le misure necessarie
 - portare i dispositivi di protezione individuali e utilizzare i dispositivi di sicurezza
 - assumersi la corresponsabilità e applicarsi in modo attivo

4.2.5 Consorzi / contatti

Per i consorzi è richiesta la creazione di un'Organizzazione per la sicurezza sul lavoro specifica per il singolo cantiere. Questa organizzazione riveste un carattere imperativo per tutte le imprese appartenenti al consorzio. Le imprese designano un responsabile per la coordinazione.

Il committente deve garantire la coordinazione e i contatti qualora il lavoro sia diviso tra più consorzi o imprese.

4.2.6 MSSL - Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti

I medici del lavoro e gli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) ai quali il settore fa appello sono riuniti in un Pool-MSSL. In caso di necessità si ricorre alle loro prestazioni per dei compiti da effettuare nell'ambito del Concetto settoriale o in qualità di conferenzieri.

4.3 Applicazione del Concetto settoriale

Si vuole raggiungere un'applicazione il più efficace possibile, limitandosi nel contempo all'essenziale e utilizzando gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi (per esempio documentazione Suva).

Le tappe principali per l'applicazione sono: 1. Determinare i pericoli, 2. creare un'Organizzazione per la sicurezza, 3. realizzare le misure. Un'applicazione efficace presuppone la presa in considerazione adeguata delle specificità dell'impresa quali grandezza, struttura e cultura interne.

4.3.1 Finanziamento

La partecipazione finanziaria delle imprese si limita essenzialmente al pagamento delle prestazioni riguardanti i corsi, la documentazione ed eventuali consulenze da parte della Delegazione. Secondo i principi previsti nel CNM, si mira al fi-

nanziamento delle perdite di salario derivanti dalla formazione dei collaboratori nell'ambito del Concetto settoriale tramite il Parifonds costruzione (o altri fondi eventuali).

Le richieste effettuate da non associati che esulano dall'offerta di base dell'Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL) della SSIC verranno fatturate.

4.3.2 Formazione

Relatori

La formazione di base riguardante i relatori viene effettuata secondo le disposizioni dei Centri di Formazione Professionali della SSIC. Questa formazione può venir completata, in base alle esigenze, con delle istruzioni specifiche supplementari effettuate dall'UCSL. La Delegazione può prescrivere l'obbligatorietà di frequenza ad alcuni corsi specifici.

Direzione d'impresa

Il dirigente dell'impresa rispettivamente un membro della direzione (se si tratta di un'impresa di grosse dimensioni) deve disporre delle conoscenze riguardanti l'importanza che la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute rivestono per la propria impresa. Anche il Concetto settoriale deve essere conosciuto. Le conoscenze di base sono considerate acquisite frequentando:

- una seduta di informazione
- il corso Base per Preposti alla sicurezza sul lavoro
- dei corsi sulla tematica in esame proposti dai Centri di formazione della SSIC o dalla Suva
- dei corsi sulla tematica e inerenti il settore tenuti durante la formazione professionale o nell'ambito della formazione continua

Preposti alla sicurezza

I Preposti alla sicurezza sono a conoscenza delle esigenze poste dal Concetto settoriale. Sono inoltre in grado di determinare un concetto di applicazione e di consigliare in modo appropriato la direzione come pure i superiori gerarchici. Le conoscenze richieste sono considerate acquisite frequentando:

- il corso Base per Preposti alla sicurezza sul lavoro della durata di 1 giorno, con attestato di frequenza
- degli appuntamenti di perfezionamento sulla sicurezza sul lavoro e tutela della salute di almeno 4 ore all'anno rispettivamente 8 ore su 2 anni. Bisogna poter presentare un'attestazione di frequenza al corso. In questo ambito vengono riconosciuti gli appuntamenti di scambio di informazioni di almeno 2 ore come pure i corsi e gli incontri informativi consacrati a questa tematica della durata di almeno 4 ore

I Preposti alla sicurezza che hanno seguito il corso Base sono registrati nelle banche dati dei Centri di formazione professionale.

Persona responsabile della sicurezza sul lavoro e dell'igiene

Le Persone responsabili della sicurezza sul lavoro e dell'igiene nell'impresa sono formate secondo le disposizioni riportate nel CNM o rispettivamente negli specifici CCL.

Superiori gerarchici e collaboratori

La formazione dei superiori gerarchici e dei collaboratori viene svolta nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza sul lavoro dell'impresa

4.3.3 Manuale per l'Organizzazione della sicurezza

L'Organizzazione per la sicurezza sul lavoro dell'impresa fa parte del Concetto settoriale e precisa le misure richieste dalla legislazione in vigore. Il sistema di sicurezza dell'impresa deve rappresentare, per quanto possibile, una Soluzione modello per il settore. Tutte le variazioni rispetto la Soluzione modello sono indicate nei singoli moduli (da M1 fino a Mn). Il Manuale per l'Organizzazione della sicurezza è diviso secondo la struttura del Foglio di Base MSSL per aziende con pericoli particolari (CFSL 6055/3) e tiene in considerazione gli aspetti che fanno parte del concetto secondo le istruzioni per l'adozione di Concetti settoriali (CFSL 6508/1). Ogni capitolo comprende delle istruzioni, un esempio pratico, delle pubblicazioni complementari e dei modelli

Struttura del Manuale per l'Organizzazione della sicurezza:

1. Principi guida in materia di sicurezza, obiettivi
2. Organizzazione della sicurezza
3. Formazione, istruzione, informazione
4. Regole di sicurezza, standard di sicurezza
5. Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi
6. Pianificazione e realizzazione delle misure
7. Organizzazione d'emergenza
8. Partecipazione
9. Tutela della salute
10. Controllo / audit

5. Esecuzione

5.1 Controllo

La direzione di ogni impresa si assicura che il Concetto settoriale venga applicato e vigila sul controllo interno dei risultati secondo la procedura indicata nel Manuale per l'Organizzazione della sicurezza. Lo stato di applicazione del Concetto settoriale è oggetto di controllo da parte dell'UCSL secondo il mandato della Delegazione (Rapporto MSSL). La verifica del grado di applicazione deve avvenire tramite un'inchiesta rappresentativa tra le imprese effettuata dai membri della Delegazione. La Delegazione prende inoltre anche in considerazione il Rapporto empirico della Suva.

Le imprese che non rispettano le esigenze poste dal Concetto settoriale devono attendersi che vengano inflitte, da parte degli Organi di controllo, le sanzioni secondo l'art. 5 della Direttiva MSSL.

5.2 Istanze di mediazione

In caso di divergenze nell'applicazione del Concetto settoriale, e se le possibilità di mediazione all'interno dell'impresa sono state infruttuose, i datori di lavoro e i lavoratori possono fare capo ad un'istanza esterna come sancito nel CNM all'Allegato 5, art. 10.4. La Commissione Paritetica Cantonale svolge la funzione di istanza arbitrale. I datori di lavoro e i lavoratori possono fare capo alla Delegazione qualora le questioni non vengano risolte in prima istanza.

5.3 Entrata in vigore

Il presente Concetto settoriale sostituisce la versione del 10 giugno 1996 ed entra in vigore il 1° aprile 2002.

Zurigo, 1° aprile 2002

Per la Società svizzera impresari costruttori:

Dr. D. Lehmann H. Pletscher Dr. F. Schmid

Per il sindacato SEI:

X X X

Per il sindacato Syna:

P. Scola P. Allemann Th. Amsler

Per la Federazione svizzera dei quadri dell'edilizia

B. Kägi X X

Per l'Associazione svizzera dei quadri

X X X


Allegati

- A1 Basi legali
- A2 Organigramma del Concetto settoriale SPC
- A3 Moduli (Breve descrizione dei settori e delle associazioni)
- A4 Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

A1 Basi legali

- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
- Direttiva Nr. 6508 della CFSL Concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (Direttiva MSSSL)
- Legge Federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)
- Ordinanze 3 e 4 della LL
- Legge Federale sulla Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)
- Ordinanza sulla Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT)
- Legge Federale sull'Informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione)
- Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)
- Convenzione addizionale "Partecipazione nell'edilizia principale", Allegato 5 del CNM
- Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CNM
- Istruzioni per l'elaborazione e l'approvazione di soluzioni settoriali (CFSL 6508/1)
- Adesione di un nuovo Settore a un Concetto settoriale già esistente (Allegato al CFSL 6508/1)
- Ordinanza sulla formazione dei medici del lavoro e degli altri specialisti sulla sicurezza sul lavoro (EigV)
- Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

A2 Organigramma del Concetto settoriale SPC



Abbreviazioni:

- SSIC Società svizzera degli impresari costruttori
- OCST/SYNA Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese / Syna
- SEI Sindacato Edilizia Industria
- FSQE Federazione Svizzera dei Quadri dell'Edilizia
- ASQ Associazione svizzera dei quadri
- MSSL Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
- SPC Settore principale della costruzione
- UCSL Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro
- RSSL Responsabile della sezione per la sicurezza sul lavoro
- Preposto Preposto alla sicurezza sul lavoro nell'impresa
- CPP Commissione professionale paritetica
- * Delegati rappresentati nelle rispettive organizzazioni (cfr. allegato 2)
- ** Responsabili per le questioni di sicurezza e igiene nella rappresentanza dei lavoratori secondo CNM, Appendice 5 art. 10

Legenda:

- Esecuzione Suva
- Direzione del Concetto settoriale
- Mediazione
- (tra parentesi) Numero di voti
- Voto consultivo

A3 Moduli

A4 Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro